



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

NORME E CONDIZIONI PER L'USO DEI LOCALI

ART. 1 - Modalità di concessione dei locali

1. I locali di cui all'art. 12 del "Regolamento per la concessione temporanea di immobili di proprietà comunale" sono concessi, a titolo oneroso, ai soggetti interessati, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli reperibili sul sito dell'Ente.
2. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali l'autorizzazione appositamente rilasciata dall'Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 2. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo ed essere sottoscritto dal soggetto richiedente.
3. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate all'art. 4, commi 6 e 7.

ART. 2 - Modalità di richiesta e concessione

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione indicando:
 - a. le condizioni di utilizzo;
 - b. la tariffa di utilizzo;
3. Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data richiesta.
4. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta.

ART. 3 – Diniego, sospensione e revoca

1. L'istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi, quando abbia finalità di lucro ma l'Amministrazione non ritenga opportuno tale utilizzo, quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Per ragioni di ordine pubblico, la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
3. L'inadempienza alle presenti condizioni di utilizzo comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

ART. 4 - Responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività da svolgere.
2. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.
3. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati

prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni per il successivo recupero delle spese.

4. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno possa essere con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino.
5. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti e le attrezzature e strutture presenti all'interno dei locali.
6. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a consegnare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, previa sottoscrizione di apposito modulo.
7. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
8. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano i locali comunali di depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
9. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico-sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584

ART. 5 - Rinvio alle norme

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e di legge vigenti in materia.